

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69°

ROMA - Martedì, 3 gennaio 1928 - ANNO VI

Numero 2

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	» 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari, i supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» - Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi. — Ancona: G. Fogola. — Aosta: Compagnia Ital. pel Turismo. — Aquila: F. Agnelli. — Arezzo: A. Pellegrini. — Avellino: C. Leprino. — Bari: Fratelli Favia. — Belluno: S. Benetta. — Benevento: E. Tomaselli. — Bergamo: Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I. — Bologna: L. Cappelli; Messaggerie Ital. — Bolzano: L. Rinfreschi. — Brescia: E. Castoldi. — Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. — Cagliari: Lib. Intern. (Lias); P. Carta Raspi. — Caltanissetta: P. Milla Russo. — Carrara: Libreria Bainsi. — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. — Castrogiovanni: G. Buscemi. — Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. — Catanzaro: V. Scaglione. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: G. Nani e C. — Cremona: Libreria Sonso. — Cuneo: G. Salomons. — Ferrara: Lunghini e Bianchini. — Firenze: Armando Rossini; via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: «Dante Alighieri» di G. Dolcetti. — Foggia: G. Pilone. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggerie Italiane. — Gorizia: G. Paternolli. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio. — Lecce: Libreria Fratelli Spaccante. — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. — Mantova: Arturo Mondovi. — Matera: Riccardi Francesco. — Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane. — Novara: R. Guaglio. — Nuoro: Ditta Margaroli Giulio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: Soc. Ed. Intern.; Libreria Fiaccadori. — Pavia: Succ. Bruni Marelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: Rodope Gennari. — Pescara: A. Verrocchio. — Piacenza: V. Porta. — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite. — Pistoia: A. Pacinotti. — Pola: E. Schmidt. — Ragusa: Basso-Ochitini. — Ravenna: E. Lavagna e F. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: L. Bonvicini. — Rieti: A. Tommasetti. — Roma: A. Vallardi; Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Magliana e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. — Rovigo: G. Marin. — Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. — Sassari: G. Ledda. — Savona: P. Lodola. — Siena: Libreria San Bernardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: F. Zarucchi. — Spessa: A. Zucchi. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. d'Ignazio. — Terni: Stabilimento Poligrafico Alterocca. — Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane. — Trapani: G. Banci. — Trento: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zoppelli. — Trieste: L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I. — Udine: P. Miani e C. — Varese: Mai e Mainati. — Vercelli: B. Cornate. — Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). — Verona: R. Cabianca. — Vicenza: G. Galla. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zara: E. de Schonfeld. — Bengasi: Libreria F. Russo. — Tripoli: Libreria Fichera. — Asmara: A. e F. Cicero. — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CUITO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Nomina a senatore del Regno Pag. 18

LEGGI E DECRETI

12. — LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2406.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 Pag. 18
13. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2424.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali Pag. 24
14. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2423.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio Pag. 24
15. — LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2430.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo Pag. 24

16. — LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2433.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato nei contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina Pag. 24
17. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2414.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza le spese per provvedere all'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati Pag. 25
18. — LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2434.
Conversione in legge del R. decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spese aventi per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 Pag. 25
19. — REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 2438.
Riunione dei comuni di Casalzuigno e di Arcumieggia in un unico Comune denominato «Casalzuigno» Pag. 25
20. — REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2439.
Riunione dei comuni di Madone e di Chignolo d'Isola in un unico Comune denominato «Centrisola» Pag. 26

21. — REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2440.
Aggregazione del comune di Terrati a quello di Lago. Pag. 26
22. — REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2441.
Riunione dei comuni di Baledo e Pasturo in un unico Comune denominato « Pasturo ». Pag. 26
23. — REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2442.
Riunione dei comuni di Ayugllione-Vernone e Marentino in un unico Comune denominato « Marentino ». Pag. 26
24. — REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 2444.
Aggregazione del comune di Gurone a quello di Malnate Pag. 27
25. — REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 2443.
Aggregazione dei comuni di Brenta e Vararo al comune di Cittiglio Pag. 27
26. — REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1927, n. 2445.
Modifica del contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli delle provincie di Agrigento e di Enna. Pag. 27
27. — REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2448.
Provvedimenti a favore del comune di San Remo. Pag. 23
28. — REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2386.
Erezione in ente morale dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, in Milano Pag. 28
- DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1927.
Aggiornamento della tabella dei valori minimi per la riscossione della tassa di scambio sulle importazioni Pag. 28
- DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1927.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mandas (Cagliari). Pag. 31
- DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1927.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Prizzi (Palermo) Pag. 31
- DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1927.
Aliquota della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1928 Pag. 31
- DECRETI MINISTERIALI 21 dicembre 1927.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana. Pag. 32
- DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 32

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione del commissario straordinario del Consorzio idraulico della bonificazione pontina. Pag. 35
- Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite Pag. 35
Rettifiche d'intestazione. (Elenco n. 20) Pag. 36
- Ministero dell'economia nazionale: Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trasferiti nel mese di maggio 1925. Pag. 39

Nomina a senatore del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreto del 18 dicembre 1927, ha nominato senatore del Regno l'ammiraglio d'armata Alfredo Acton.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 12.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2406.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1925-1926.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 25,549,730,196.87
delle quali furono riscosse » 22,615,291,812.61

e rimasero da riscuotere L. 2,934,438,384.26

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 23,014,001,314.95
delle quali furono pagate » 14,268,892,645.53

e rimasero da pagare L. 8,745,108,669.42

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata L. 21,043,636,256.80
Spesa » 20,575,248,912.93

Avanzo L. 468,387,343.87

Costruzione di strade ferrate:

Entrata L. 250,000,000 —
Spesa » 250,000,000 —

Movimento di capitali:

Entrata	L.	4,247,657,488.85
Spesa	»	2,180,315,950.80
Differenza attiva		L.	2,067,341,538.05

Partite di giro:

Entrata	L.	8,436,451.22
Spesa	»	8,436,451.22

Riepilogo generale:

Entrata	L.	25,549,730,196.87
Spesa	»	23,014,001,314.95
Avanzo		L.	2,535,728,881.92

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1924-25 ED ESERCIZI PRECEDENTI.**Art. 4.**

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in

.....	L.	8,487,757,262.29
delle quali furono riscosse	»	4,979,658,252.55

e rimasero da riscuotere	L.	3,508,099,009.74
--------------------------	----	------------------

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in

.....	L.	15,996,888,310.37
delle quali furono pagate	»	6,508,290,084.65

e rimasero da pagare	L.	9,488,598,225.72
----------------------	----	------------------

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1925-26.**Art. 6.**

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1925-26 (art. 1)	L.	2,934,438,384.26
---	----	------------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	3,508,099,009.74
--	---	------------------

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna r del riassunto generale)	»	1,278,235,093.88
--	---	------------------

Residui attivi al 30 giugno 1926	L.	7,720,772,487.88
----------------------------------	----	------------------

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1925-26 (art. 2)	L.	8,745,108,669.42
---	----	------------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	9,488,598,225.72
--	---	------------------

Residui passivi al 30 giugno 1926	L.	18,233,706,895.14
-----------------------------------	----	-------------------

DISPOSIZIONI SPECIALI.**Art. 8.**

Sono stabiliti nella somma di L. 15,420,008.72 i discarichi accordati, nell'esercizio 1925-26, ai tesoriери, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

SITUAZIONE FINANZIARIA.**Art. 9.**

E' accertato nella somma di L. 30,749,291,606.64 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1925-26, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-1926	L.	25,549,730,196.87
--	----	-------------------

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1925	L.	6,867,112,431.77
al 30 giugno 1926	»	8,487,757,262.29

» 1,620,644,830.52

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1925	L.	16,309,424,873.19
al 30 giugno 1926	»	15,996,888,310.37

» 312,536,562.82

Disavanzo finanziario al 30 giugno

1926	»	30,749,291,606.64
------	---	-------------------

L. 58,232,203,196.85

Passività.

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1925	L.	35,202,781,973.68
---	----	-------------------

Spese dell'esercizio finanziario 1925-1926	»	23,014,001,314.95
--	---	-------------------

Discarichi amministrativi a favore di tesoriери per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale al netto di regolazioni contabili

» 15,419,908.22

L. 58,232,203,196.85

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1925-1926, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in L. 104,502,267.51
delle quali furono riscosse » 99,823,680.45

e rimasero da riscuotere L. 4,678,587.06

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-1926, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . L. 103,680,671.28
delle quali furono pagate » 23,079,198.68

e rimasero da pagare L. 80,601,472.60

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in L. 19,191,637.52
delle quali furono riscosse » 4,005,464.48

e rimasero da riscuotere L. 15,186,173.04

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in L. 95,782,816.68
delle quali furono pagate » 65,503,658.40

e rimasero da pagare L. 30,279,158.28

Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 10) L. 4,678,587.06

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12) » 15,186,173.04

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) » 17,274.76

Residui attivi al 30 giugno 1926 . . . L. 19,882,034.86

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 11) L. 80,601,472.60

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . . . » 30,279,158.28

Resti passivi al 30 giugno 1926 . . . L. 110,880,630.88

Art. 16.

E' accertata nella somma di L. 18,872,642.95 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1925-26 risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-1926 L. 104,502,267.51

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1925 . . . L. 99,325,536.89

al 30 giugno 1926 . . . » 95,782,816.68

» 3,542,720.21

Differenza passiva al 30 giugno 1926 . . . » 18,872,642.95

L. 126,917,630.67

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1925 . L. 21,815,388.27

Spese dell'esercizio finanziario 1925-26 » 103,680,671.28

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1925 . . . L. 20,613,208.64

al 30 giugno 1926 . . . » 19,191,637.52

» 1,421,571.12

L. 126,917,630.67

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTA' DI ROMA.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in L. 2,723,698. —
delle quali furono riscosse » 1,845,198.47

e rimasero da riscuotere L. 878,494.53

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-1926 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 2,645,938.87 delle quali furono pagate » 1,256,243.80

È rimasero da pagare » » » » » L. 1,389,695.07

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in L. 1,137,775.68 delle quali furono riscosse » » » » » 1,084,356.22

È rimasero da riscuotere » » » » » L. 53,419.46

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in : L. 5,472,889.65 delle quali furono pagate » » » » » 4,860,036.74

È rimasero da pagare » » » » » L. 612,852.91

Art. 21.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 17) L. 878,494.53

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 19) » 53,419.46

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) . . . » 284.89

Resti attivi al 30 giugno 1926 L. 932,198.88

Art. 22.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 18) L. 1,389,695.07

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 20) » » » » » 612,852.91

Resti passivi al 30 giugno 1926 L. 2,002,547.98

Art. 23.

È accertata nella somma di L. 147,548.94 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1925-26, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-1926 L. 2,723,693 →

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1925 . . . L. 5,520,616.83

al 30 giugno 1926 . . . » 5,472,889.65

» 47,727.18

Differenza passiva al 30 giugno 1926 . » 147,548.94

L. 2,918,969.12

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1925 . L. 265,700.80

Spese dell'esercizio finanziario 1925-1926 » 2,645,938.87

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1925 . . . L. 1,145,105.13

al 30 giugno 1926 . . . » 1,137,775.68

» 7,329.45

L. 2,918,969.12

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI.

Art. 24.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni, allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1925-26.

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 44,498,315.81 delle quali furono riscosse » 23,442,081.70

È rimasero da riscuotere L. 21,056,234.11

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-1926 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 52,757,977.81
delle quali furono pagate. . . » 17,759,948.02

e rimasero da pagare . . . L. 34,998,029.79

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in . . . L. 12,545,570.17
delle quali furono riscosse . . . » 12,456,716.17

e rimasero da riscuotere . . . L. 88,854 —

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 restano determinate in . . . L. 30,519,913.50
delle quali furono pagate. . . » 21,532,052.65

e rimasero da pagare . . . L. 8,987,860.85

Art. 29.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 25) . . . L. 21,056,234.11

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 27) . . . » 88,854 —

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) . . . » —

Resti attivi al 30 giugno 1926 . . . L. 21,145,088.11

Art. 30.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 26) . L. 34,998,029.79

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 28) . . . » 8,987,860.85

Resti passivi al 30 giugno 1926 . . . L. 43,985,890.64

Art. 31.

E' accertata nella somma di L. 18,420,600.27 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio finanziario 1925-26, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-1926 . . . L. 44,498,315.81

Diminuzione nei residui passivi risultanti dall'esercizio 1924-25:

Accertati:

al 1° luglio 1925 . . . L. 33,160,028.84
al 30 giugno 1926 . . . » 30,519,913.50

» 2,640,115.34

Differenza passiva al 30 giugno 1926 . . . » 18,420,600.27

L. 65,559,031.42

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1925 . L. 1,644,830.29

Spese dell'esercizio finanziario 1925-1926 . . . » 52,757,977.81

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1924-25:

Accertati:

al 1° luglio 1925 . . . L. 13,701,800.69
al 30 giugno 1926 . . . » 12,545,570.17

» 1,156,230.52

Prelevamento dal conto corrente . . . » 9,999,992.80

L. 65,559,031.42

FONDO PER L'EMIGRAZIONE.

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo delle spese del Ministero degli affari esteri, in . . . L. 22,076,595.08
delle quali furono riscosse . . . » 17,346,912.60

e rimasero da riscuotere . . . L. 4,729,682.48

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 23,132,668.20
delle quali furono pagate . . . » 17,259,354.36

e rimasero da pagare . . . L. 5,873,313.84

Art. 34.

Le entrate rimaste a riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 restano determinate in . . . L. 1,565,723.04
delle quali furono riscosse . . . » 1,462,458.04

e rimasero da riscuotere . . . L. 103,264.64

Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 restano determinate in L.	12,305,295.59
delle quali furono pagate »	7,195,115.24
e rimasero da pagare L.	5,110,180.35

Art. 36.

I resti attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926, sono stabiliti nelle seguenti somme:	
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 32) L.	4,729,682.48
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 34) »	103,264.64
Residui attivi al 30 giugno 1926 . . . L.	4,832,947.12

Art. 37.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 sono stabiliti nelle seguenti somme:	
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 33) . L.	5,873,313.84
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 35) »	5,110,180.35
Residui passivi al 30 giugno 1925 . . . L.	10,983,494.19

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE.

Art. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'Azienda del demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, in L.	37,863,087.39
delle quali furono riscosse »	34,635,987.06
e rimasero da riscuotere L.	3,227,100.33

Art. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-1926, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	29,575,401.21
delle quali furono pagate »	21,370,490.62
e rimasero da pagare L.	8,204,910.59

Art. 40.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in L.	3,186,950.56
delle quali furono riscosse »	2,345,081.04
e rimasero da riscuotere L.	841,869.52

Art. 41.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in L.	15,978,785.91
delle quali furono pagate »	7,779,184.71
e rimasero da pagare L.	8,199,601.20

Art. 42.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:	
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 38) L.	3,227,100.33
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 40) »	841,869.52
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata). »	—
Resti attivi al 30 giugno 1926 . . . L.	4,068,969.85

Art. 43.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926 sono stabiliti nelle seguenti somme:	
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 39). L.	8,204,910.59
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 41). »	8,199,601.20
Residui passivi al 30 giugno 1926 . . . L.	16,404,511.79

Art. 44.

E' accertata nella somma di L. 2,833,489.08 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda del demanio forestale, alla fine dell'esercizio 1925-26, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-1926 L.	37,863,087.39
Diminuzione nei residui passivi:	
Accertati:	
al 1° luglio 1925. L.	16,801,603.53
al 30 giugno 1926 »	15,978,785.91
	822,817.62
Passività finanziaria al 30 giugno 1926 L.	2,833,489.08
	41,519,394.09

Passività.

Passività finanziaria al 1° luglio 1925. L.	5,388,923,58
Spese dell'esercizio finanziario 1925-1926 »	29,575,401.21
Prelevamenti effettuati a tutto l'esercizio 1925-26 dal conto corrente di cui alla legge 22 giugno 1910, n. 277 . . . »	6,555,069.30
L.	41,519,394.09

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 13.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2424.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 14.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2423.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 15.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2430.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 16.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2433.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, numero 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 17.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2414.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza le spese per provvedere all'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza le spese per provvedere all'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati riordinati dal 1° gennaio 1926 in base al R. decreto n. 3173 del 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 18.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2434.

Conversione in legge del R. decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spese aventi per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, recante aumento della parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spese aventi per fine la ricostruzione economica della Nazione.

Art. 2.

E' convalidato il R. decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo ad una prelevazione di L. 85,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 19.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 2438.

Riunione dei comuni di Casalzuigno e di Arcumeggia in un unico Comune denominato « Casalzuigno ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Casalzuigno e di Arcumeggia, in provincia di Varese, sono riuniti in unico Comune denominato « Casalzuigno ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 287, foglio 232. — SIMOVICH.

Numero di pubblicazione 20.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2439.

Riunione dei comuni di Madone e di Chignolo d'Isola in un unico Comune denominato « Centrisola ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Madone e di Chignolo d'Isola, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Centrisola », con capoluogo a Chignolo d'Isola.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 233. — SROVICH.

Numero di pubblicazione 21.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2440.

Aggregazione del comune di Terrati a quello di Lago.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Terrati è aggregato a quello di Lago.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 234. — SROVICH.

Numero di pubblicazione 22.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2441.

Riunione dei comuni di Baiedo e Pasturo in un unico Comune denominato « Pasturo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Baiedo e Pasturo, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Pasturo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 235. — SROVICH.

Numero di pubblicazione 23.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2442.

Riunione dei comuni di Avuglione-Vernone e Marentino in un unico Comune denominato « Marentino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Avuglione-Vernone e Marentino sono riuniti in unico Comune denominato « Marentino », sede del capoluogo.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 236. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 24.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 2444.

Aggregazione del comune di Gurone a quello di Malnate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Gurone è aggregato a quello di Malnate.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 238. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 25.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 2443.

Aggregazione dei comuni di Brenta e Vararo al comune di Cittiglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Brenta e Vararo sono aggregati a quello di Cittiglio.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 237. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 26.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1927, n. 2445.

Modifica del contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli delle provincie di Agrigento e di Enna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043;

Visto il R. decreto 13 marzo 1927, n. 314;

Visti i Regi decreti 16 giugno 1927, n. 1143, e 27 ottobre 1927, n. 2050, con i quali i comuni di Girgenti e di Castrogiovanni sono stati autorizzati a mutare la loro denominazione rispettivamente in Agrigento ed in Enna;

Visto il R. decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare, a seguito del mutamento della denominazione delle provincie di Girgenti e di Castrogiovanni, il loro contrassegno per la identificazione degli autoveicoli in esse immatricolati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per gli affari esteri, per la guerra e per la marina, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, col Ministro per le finanze, col Ministro per i lavori pubblici e col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni contenute nel R. decreto 13 marzo 1927, n. 314, il contrassegno di individuazione degli autoveicoli immatricolati nelle provincie di Agrigento e di Enna, viene modificato rispettivamente in « AG » ed in « EN ».

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni stabilirà il termine entro il quale dovranno essere sostituite le targhe degli autovei-

coli immatricolati presso le prefetture di Agrigento e di Enna.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO —
VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 239. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 27.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2448.
Provvedimenti a favore del comune di San Remo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per l'interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purchè senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assettamento del proprio bilancio e all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili.

L'autorizzazione del Ministro per l'interno ha efficacia giuridica anche in confronto dei terzi.

Nell'atto dell'autorizzazione, il Ministro per l'interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l'esecuzione dei singoli provvedimenti, stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 2. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 28.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2386.

Erezione in ente morale dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, in Milano.

N. 2386. R. decreto 8 dicembre 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano, viene eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1927 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1927.

Aggiornamento della tabella dei valori minimi per la riscossione della tassa di scambio sulle importazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 12, 13, 30 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 12 dicembre 1925, n. 50862, col quale fu disposto che l'applicazione della tassa di scambio su alcune materie prime che formano oggetto del commercio d'importazione sia effettuata dalle dogane in base ad una tabella di prezzi o valori minimi delle dette materie da determinarsi periodicamente con apposito decreto;

Visti i decreti Ministeriali 24 dicembre 1925, n. 51405, e 26 maggio 1926, n. 45382, coi quali furono approvate due tabelle di valori minimi per la liquidazione della tassa di scambio sulle importazioni;

Ritenuta la opportunità di aggiornare le tabelle anzidette in relazione ai prezzi correnti;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

In sostituzione delle tabelle di cui ai decreti Ministeriali 24 dicembre 1925, n. 51405, e 26 maggio 1926, n. 45382, è approvata la tabella che segue in base alla quale le dogane dovranno riscuotere la tassa di scambio all'atto dell'importazione delle merci e materie nella stessa tabella indicata.

I valori riportati nella tabella seguente sono comprensivi delle spese di nolo, imballaggio ed assicurazione.

CATEGORIA DELLA TARIFFA DOGANALE

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Voce della tariffa doganale	Valore per quintale — Lire
CATEGORIA X.		
Semi di arachide	117 a	250
» » colza e di ravizzone	117 c	225
» » palma	117 d	200
» » sesamo	117 h	250
Copra	119	300
CATEGORIA XI.		
Oli di arachide	125 a	520
» » cotone	125 c	480
» » palma	135	350
CATEGORIA XII.		
Canapa	140 a	450
Luta	144 a	300
Crino vegetale	146	80
CATEGORIA XV.		
Seta artificiale greggia: semplice in filo o lamette	249 a I	7500
CATEGORIA XVIII.		
Rottami di ferro e di acciaio di qualsiasi specie in pezzi di qualunque dimensione; ritagli o striscie di lamiera stagnante, scatole, barattoli, ecc.	278 a, b	35
DENOMINAZIONE DELLE MERCI		
	Voce della tariffa doganale	Valore per quintale — Lire
Rottami di ferro e di acciaio di qualsiasi specie; cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, scaglie, ritagli e simili); Altri, in materiali di ogni specie resi inservibili dall'uso oppure scarti di laminazione o di fusione.	278 e, d	25
Rottami di ghisa e cascami della lavorazione della ghisa.	279	40
Ghisa da fusione o da affinazione allo stato greggio: comune	280 a	50
Ferro greggio in masselli	283	150
Acciai in lingotti: comuni	284 a	60
Acciai comuni in blooms o in bidoni	285	55
Ferri e acciai, comuni, laminati a caldo in barre o verghe greggie: in barre a doppie T (travi)	286 a	80
in barre o verghe di sezione ad U	286 b	90
in barre o verghe, tonde, ovali, quadre, piatte, arrotondate, angolari, a T, a Z	286 c	90
Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiera piana, anche ricotte, greggie od acidulate	297 a, b, c, d, e	120
Rotaie per ferrovie o tranvie, di ferro o di acciaio	305	110
Tubi di ghisa greggi o solo intestati	310 a	120
Ghisa non malleabile in getti non nominati greggi	311 a	230
Ghisa malleabile in getti non nominati	312	575
Acciai in getti non nominati, greggi	313 a	370

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed andrà in vigore il 1° gennaio 1928.

Roma, addì 27 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1927.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mandas (Cagliari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte di Mandas (provincia di Cagliari);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° dicembre 1927 per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mandas sopra indicati, e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente nei Comuni stessi.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1927.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Prizzi (Palermo).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276,

che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per i Comuni del distretto delle imposte di Prizzi, in provincia di Palermo;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° dicembre 1927 per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Prizzi sopra indicati; e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente nei Comuni stessi.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1927.

Aliquota della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, che disciplina, a decorrere dal 1° luglio 1925, la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera, tanto di importazione che di produzione nazionale;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane all'atto dell'importazione, per il periodo dal 1° gennaio 1928 al 30 giugno 1928, tenuto conto dei prezzi medi dell'anno in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (Abete, larice e pino)	Aliquota di tassa di scambio per quintale
Travi semplicemente squadrate con l'ascia, non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni	0.15
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	0.30
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure:	
travature di qualunque lunghezza	0.85
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame)	0.55

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETI MINISTERIALI 21 dicembre 1927.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Giuseppe Luigi Francesco Carrera, nato a Torino il 17 marzo 1883 da Luigi e da Rosa Lorea trovati in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Giuseppe Carrera il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 novembre 1927 del Consiglio di Stato, Sezione 1^a, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Giuseppe Luigi Francesco Carrera il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1927 - Anno VI

p. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
SUARDO.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Virginia Clorinda Maddalena Maria Giorchino, nata a Luino (Varese) il 2 ottobre 1893 da Pietro e da Ada Pifferi potrebbe riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano d'inibire alla predetta signora Virginia Giorchino il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 novembre 1927 del Consiglio di Stato, Sezione 1^a; le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Virginia Clorinda Maddalena Maria Giorchino il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1927 - Anno VI

p. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
SUARDO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Kobau fu Giuseppe, nato a Trieste il 21 agosto 1877, e residente a Trieste, via Commerciale, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cobau »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kobau è ridotto in « Cobau ». Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Kobau nata Henzinger di Giovanni, nata l'11 giugno 1881, moglie;
2. Fernanda di Giuseppe, nata il 29 settembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Silvio Kobau fu Innocente, nato a Trieste il 5 luglio 1873 e residente a Trieste, piazza dell'Ospedale, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cobau »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Silvio Kobau è ridotto in « Cobau ». Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elvira Kobau nata Catter di Giuseppe, nata il 31 ottobre 1877, moglie;
2. Silvana di Silvio, nata il 12 ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Kobau di Silvio, nata a Trieste il 22 luglio 1901 e residente a Trieste, piazza dell'Ospedale, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cobau »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Kobau è ridotto in « Cobau ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 ottobre 1927 - Anno V.

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Ronnert di Michele, nato a Trieste il 12 maggio 1895 e residente a Trieste, via Mazzini, n. 49, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Ronnert è ridotto in « Roneri ». Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Ronnert nata Stanta di Francesco, nata il 9 settembre 1889, moglie;
2. Olga di Mario, nata il 12 aprile 1919, figlia;
3. Mario di Mario, nato il 25 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Perlmutter fu Haim, nato a Trieste il 24 settembre 1901 e residente a Trieste, via F. Rismondo, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Permutti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Perlmutter è ridotto in « Permutti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pia Perlmutter nata Blayer di Adolfo, nata il 30 ottobre 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Perlmutter fu Haim, nato a Trieste il 12 febbraio 1895 e residente a Trieste, via G. Brunner, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Permutti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Perlmutter è ridotto in « Permutti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stella Perlmutter nata Oehlenberg di Beniamino, nata il 20 marzo 1894, moglie;
2. Evelina di Mario, nata il 7 giugno 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Perlmutter fu Ignazio, nato a Trieste il 1° dicembre 1899 e residente a Trieste, via Rismondo, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Permutti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bruno Perlmutter è ridotto in « Permutti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Egidio Malabotich fu Biagio, nato a Cherso il 1° aprile 1858 e residente a Trieste, via Geppa 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Malabotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Egidio Malabotich è ridotto in « Malabotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Macarol fu Michele, nata a Trieste il 12 maggio 1902 e residente a Trieste, via G. Gatteri 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzarolli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Macarol è ridotto in « Mazzarolli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Meissner fu Carlo, nato a Brosana il 26 ottobre 1871 e residente a Trieste, via della Tesa 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Massini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Meissner è ridotto in « Massini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Meissner nata Corosetz fu Francesco, nata il 31 dicembre 1892, moglie;
2. Renato Areano di Riccardo, nato il 5 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Mazzarol fu Michele, nata a Trieste il 2 settembre 1900 e residente a Trieste, via G. Gatteri, 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzaroli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Mazzarol è ridotto in « Mazzaroli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Liliana di Maria, nata il 28 maggio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Maria Pach di Maddalena, nata a Cervignano il 15 febbraio 1892 e residente a Trieste, viale XX Settembre 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Maria Pach è ridotto in « Pacco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario straordinario del Consorzio idraulico della bonificazione pontina.

Con decreto Reale 17 novembre 1927, n. 8294, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre stesso anno al registro 24, foglio 100, il comm. ing. Natale Prampolini è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Consorzio idraulico della bonificazione pontina, in luogo del comm. avv. Pier Luigi Serra.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 31 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	74.53	Belgrado	33.45
Svizzera	365.41	Budapest (Pengo) . .	3.32
Londra	92.385	Albania (Franco oro)	367.50
Olanda	7.67	Norvegia	5.05
Spagna	320.86	Russia (Cervonetz) . .	97.50
Belgio	2.652	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro) . .	4.517	Polonia (Sloty) . . .	222 —
Vienna (Schillinge) . .	2.68	Danimarca	5.08
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	75.10
Romania	11.77	Rendita 3,50 % (1902) .	70 —
Peso argentino {Oro	18.40	Rendita 3 % lordo . . .	42 —
{Carta	8.08	Consolidato 5 %	85.10
New York	18.926	Littorio 5 %	84.475
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezia	
Oro	365.18	3,50 %	72.775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 2 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.50	Belgrado	33.45
Svizzera	365.45	Budapest (Pengo) . .	3.32
Londra	92.376	Albania (Franco oro)	368.50
Olanda	7.66	Norvegia	5.05
Spagna	323 —	Russia (Cervonetz) . .	97.50
Belgio	2.6525	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro) . .	4.5225	Polonia (Sloty) . . .	219 —
Vienna (Schillinge) . .	2.68	Danimarca	5.08
Praga	56.20	Rendita 3,50 %	73.25
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902) .	67.25
Peso argentino {Oro	18.43	Rendita 3 % lordo . . .	42 —
{Carta	8.11	Consolidato 5 %	82.55
New York	18.922	Littorio 5 %	82.05
Dollaro Canadese	18.93	Obbligazioni Venezia	
Oro	365.11	3,50 %	72.725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

2ª Pubblicazione.

(Elenco n. 20).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	361310	250 —	Sciarna Angelo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Giorgini Tecla di Agostino, ved. di Sciarna Carlo domic. a Castiglione del Lago (Perugia).	Sciarna Angiolo fu Angiolo, minore sotto p. p. della madre Giorgini Tecla di Agostino, ved. di Sciarna Angiolo, domic. come contro.
Buono Tesoro settimanale 1ª serie	3000	Cap. 1,000 —	Zamorani Giorgio e Franca fu Edmondo, minori sotto la p. p. della madre Moranti o Morandi Maria fu Sante, ved. Zamorani.	Zamorani Giorgio e Franca fu Daniele-Edmondo, minori ecc. come contro.
Buoni Tesoro settimanali 2ª serie	626 627 628 743	» 35,000 — » 20,000 — » 5,000 — » 1,000 —		
Buoni Tesoro settimanali 3ª serie	670 674	» 10,000 — » 9,000 —	Zamorani Gianna fu Edmondo in Sani, con usufr. vital. a Moranti o Morandi Maria fu Sante, ved. Zamorani.	Zamorani Gianna fu Daniele-Edmondo in Sani, con usufr. vital. come contro.
»	669	» 34,000 —	Zamorani Giorgio e Franca fu Edmondo, minori sotto la p. p. della madre ecc. come sopra.	Zamorani Giorgio e Franca fu Daniele-Edmondo, minori sotto la p. p. della madre ecc. come sopra.
»	901	» 3,000 —		
»	671	» 30,000 —	Zamorani Carlo, Giorgio e Franca fu Edmondo, minori ecc. come la precedente.	Zamorani Carlo, Giorgio e Franca fu Daniele-Edmondo, minori ecc. come contro.
»	675	» 27,000 —		
»	902	» 8,000 —	Zamorani Gianna e Carlo maggiorenni e Giorgio e Franca fu Edmondo, minori sotto la p. p. della madre ecc. come la precedente. Questi ultimi tre con usufr. vital. alla madre Moranti o Morandi Maria vedova Zamorani.	Zamorani Gianna e Carlo maggiorenni e Giorgio e Franca fu Daniele-Edmondo, minori ecc. come la precedente e con usufr. vital. come contro.
Buono Tesoro settimanali 4ª serie	384 385 646	» 25,000 — » 33,000 — » 11,000 —	Zamorani Giorgio e Franca fu Edmondo, minori sotto la p. p. della madre ecc. come la precedente.	Zamorani Giorgio e Franca fu Daniele-Edmondo, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 2ª serie	326	» 50,000 —	Zamorani Giorgio e Franca fu Edmondo, minori ecc. come la precedente.	Zamorani Giorgio e Franca fu Daniele-Edmondo, minori ecc. come la precedente.
»	324	» 25,000 —	Zamorani Gianna fu Edmondo maritata Sani.	Zamorani Gianna fu Daniele-Edmondo, maritata Sani.
3.50 % A	18105	105 —	Mezzano Giuseppina fu Tomaso, minore sotto la p. p. della madre Crovetto Luigia fu Antonio ved. di Mezzano Tomaso, domic. a Bogliasco (Genova).	Mezzano Maria-Giuseppina-Conegonda-Rosa fu Tomaso, minore ecc. come contro.
»	19825	1,627.50	Mezzano Giuseppa vulgo Giuseppina fu Tomaso, minore ecc. come la precedente.	
Cons. 5 %	152058 152059	1,300 — 430 —	Bianchera Domenico e Giuseppe fu Pietro-Angelo, minori sotto la p. p. della madre Rossi Ermenegilda fu Giovanni Battista vedova Bianchera, domic. a Salò (Brescia). La seconda rendita è con usufr. vital. a Rossi Ermenegilda fu Giovanni Battista, vedova di Bianchera Pietro-Angelo, domic. a Salò (Brescia).	Bianchera Domenico e Giuseppe fu Angelo-Pietro, minori ecc. come contro. La seconda rendita è con usufr. a Rossi Ermenegilda fu Giovanni Battista, ved. di Bianchera Angelo-Pietro, domic. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICAZIONE
1	2	3	4	5
3.50 %	390165 431326	70 — 24.50	Frigiolini <i>Alessandro</i> fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Tosi Maria fu Giovanni, ved. Frigiolini, domic. a Cravagliana (Novara).	Frigiolini <i>Giovanni-Alessandro</i> fu Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	428731	45 —	Berisso <i>Palmira</i> fu Andrea, minore sotto la p. p. della madre Raffo Maria vulgo Giuditta, ved. di Berisso Andrea, domic. a Lavagna (Genova).	Berisso <i>Luigia</i> fu Andrea, minore ecc. come contro.
3.50 %	288631 288633	31.50 10.50	Minazio <i>Seconda</i> fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Capellaro Paola di Giovanni, ved. Minazio, domic. a Mongrando (Novara). La seconda rendita è con usufr. a Capellaro Paola di Giovanni, ved. Minazio.	Minazio <i>Francesca-Seconda-Teresa</i> fu Giovanni, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usufr. vital. come contro.
	288634	10.50	Minazio <i>Marietta</i> fu Giovanni, minore ecc. come la precedente e con usufr. vit. come la precedente.	Minazio <i>Vittoria-Maria-Giovanna</i> fu Giovanni minore ecc. come contro, e con usufr. vital. come contro.
	156153	21 —	<i>De Fabbiani</i> Maddalena di <i>Giovanni Battista</i> , minore sotto l'amministrazione di detto suo padre domic. a Rassa (Novara).	<i>De Fabiani</i> Maddalena di <i>Battista</i> , minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11 ^a emissione	1300	Cap. 37,500 —	Perozzi Gentilina fu <i>Vittorio</i> minore sotto la tutela di Aldrovandi Luigi fu Pietro.	Perozzi Gentilina fu <i>Domenico-Vittorio</i> , minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	196100	1,395 —	Vercesi Irene, Giotto e Mario di Romolo, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Rovescala (Pavia); con usufr. congiuntivo a Maggi <i>Felice</i> fu Giacomo e Perotti Laurina fu Agostino coniugi, domic. a Santa Maria della Versa (Pavia).	Intestata come contro, con usufr. congiuntivo a Maggi <i>Angelo-Antonio-Felice</i> fu Giacomo e Perotti Laurina fu Agostino coniugi, domic. come contro.
	365865	1,425 —	<i>Cantalupi</i> Rosa fu Luigi, nubile interdetta sotto la tutela di Mauri Rocco fu Giuseppe, domic. a Como.	<i>Cantalupi</i> Rosa fu Luigi, nubile ecc. come contro.
	426829	525 —	Graziano <i>Antonetta</i> fu Nicola, minore, sotto la p. p. della madre Ferraro Angela vedova Graziano, dom. a Taurano (Avellino).	Graziano <i>Mariantonia</i> fu Nicola, minore ecc. come contro.
3.50 %	808617	35 —	Forni <i>Maria</i> fu Giuseppe, ved. di Colombo <i>Abele</i> , domic. a Beduzzo di Corniglio (Parma).	Forni <i>Antonia-Maria</i> o <i>Maria Antonia</i> fu Giuseppe, dom. come contro.
	808618	140 —	Colombo Pietro fu <i>Abele</i> domic. a Cislano (Milano), con usufr. vital. a Forni <i>Maria</i> fu Giuseppe ved. di Colombo <i>Abele</i> , domic. a Beduzzo di Corniglio (Parma).	Intestata come contro: con usufr. vital. a Forni <i>Antonia-Maria</i> o <i>Maria-Antonia</i> fu Giuseppe, ved. di Colombo <i>Giuseppe</i> , dom. come contro.
	808619	140 —	Colombo Emilio di Gaetano, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Ivrea (Torino), con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro, con usufr. vital. come la precedente.
	808620	70 —	Colombo Anna fu Giulio, nubile, dom. a Settimo Torinese (Torino), con usufr. vit. come la precedente.	Intestata come contro, con usufr. vital. come la precedente.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	369438	500 —	Forni <i>Maria</i> fu Giuseppe ved. di Colombo <i>Abele</i> , domic. a Beduzzo di Corniglio (Parma).	Forni <i>Antonia-Maria</i> o <i>Maria-Antonia</i> fu Giuseppe, ved. di Colombo <i>Giuseppe</i> , domic. come contro.
"	369439	200 —	Colombo Rosa fu <i>Abele</i> nubile, domic. a Cislano (Milano); con usufr. vit. a Forni <i>Maria</i> fu Giuseppe ved. di Colombo <i>Abele</i> , domic. a Beduzzo di Corniglio (Parma).	Intestata come contro: con usufr. vit. a Forni <i>Antonia-Maria</i> o <i>Maria-Antonia</i> fu Giuseppe, ved. di Colombo <i>Giuseppe</i> , domic. come contro.
"	369440	200 —	Colombo Genoveffa fu <i>Abele</i> , domic. a Cislano (Milano); con usufr. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
"	369441	100 —	Colombo Emilia fu Giulio, nubile, domic. a Settimo Torinese (Torino) con usufr. vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 17 dicembre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di maggio 1925.

1. Dichiarazione del 9 marzo 1925:

Marchio di fabbrica, volume 6, n. 55 reg. att., n. 587 reg. gen. per contraddistinguere saponi.

Trasferito: dalla Soc. An. Fabbrica di candele steariche di Mira a Mira (Venezia) alla Soc. An. Mira-Lanza, Fabbriche di saponi e candele a Mira (Venezia).

(Atto di cessione fatto a Mira, a rogito del notaio avv. Arrigo Mioni, il 25 ottobre 1924, registrato il 13 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Dolo, n. 197, vol. 51, atti pubblici).

2. Dichiarazione del 9 marzo 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 7, n. 99 reg. att., n. 742 reg. gen., per contraddistinguere pacchi di candele.

Trasferito: dalla Soc. An. Fabbrica di candele steariche di Mira a Mira (Venezia) alla Soc. An. Mira-Lanza, Fabbriche di saponi e candele a Mira (Venezia).

(Atto di cessione fatto a Mira, a rogito del notaio avv. Arrigo Mioni, il 25 ottobre 1924, registrato il 13 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Dolo, n. 197, vol. 51, atti pubblici).

3. Dichiarazione del 9 marzo 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 14, n. 98 reg. att., n. 1334 reg. gen., per contraddistinguere candele.

Trasferito: dalla Soc. An. Fabbrica di candele steariche di Mira a Mira (Venezia) alla Soc. An. Mira-Lanza, Fabbriche di saponi e candele a Mira (Venezia).

(Atto di cessione fatto a Mira, a rogito del notaio avv. Arrigo Mioni, il 25 ottobre 1924, registrato il 13 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Dolo, n. 197, vol. 51, atti pubblici).

4. Dichiarazione del 9 marzo 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 14, n. 99 reg. att., n. 1335 reg. gen., per contraddistinguere saponi.

Trasferito: dalla Soc. An. Fabbrica di candele steariche di Mira a Mira (Venezia) alla Soc. An. Mira-Lanza, Fabbriche di saponi e candele a Mira (Venezia).

(Atto di cessione fatto a Mira, a rogito del notaio avv. Arrigo Mioni, il 25 ottobre 1924, registrato il 13 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Dolo, n. 197, vol. 51, atti pubblici).

5. Dichiarazione del 9 marzo 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 14, n. 100 reg. att., n. 1336 reg. gen. per contraddistinguere saponi.

Trasferito: dalla Società Anonima Fabbrica di candele steariche di Mira a Mira (Venezia) alla Società Anonima Mira-Lanza, Fabbriche di saponi e candele a Mira (Venezia).

(Atto di cessione fatto a Mira, a rogito del notaio avv. Arrigo Mioni, il 25 ottobre 1924, registrato il 13 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Dolo n. 197, vol. 51 atti pubblici).

6. Dichiarazione del 9 marzo 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 15, n. 1 reg. att., n. 1337 reg. gen. per contraddistinguere saponi.

Trasferito: dalla Società Anonima Fabbrica di candele steariche di Mira a Mira (Venezia) alla Società Anonima Mira-Lanza, Fabbriche di saponi e candele a Mira (Venezia).

(Atto di cessione fatto a Mira, a rogito del notaio avv. Arrigo Mioni, il 25 ottobre 1924, registrato il 13 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Dolo n. 197, vol. 51 atti pubblici).

7. Dichiarazione del 9 marzo 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 27, n. 94 reg. att., n. 2342 reg. gen. per contraddistinguere candele.

Trasferito: dalla Società Anonima Fabbrica di candele steariche di Mira a Mira (Venezia) alla Società Anonima Mira-Lanza, Fabbriche di saponi e candele a Mira (Venezia).

(Atto di cessione fatto a Mira, a rogito del notaio avv. Arrigo Mioni, il 25 ottobre 1924, registrato il 13 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Dolo n. 197, vol. 51 atti pubblici).

8. Dichiarazione del 9 marzo 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 81, n. 21 reg. att., n. 8367 reg. gen. per contraddistinguere candele.

Trasferito: dalla Società Anonima Fabbrica di candele steariche di Mira a Mira (Venezia) alla Società Anonima Mira-Lanza, Fabbriche di saponi e candele a Mira (Venezia).

Trasferito: dalla Società Anonima Unione Stearinerie Lanza a Torino alla Società Anonima Mira-Lanza, Fabbriche di saponi e candele a Mira (Venezia).

(Atto di cessione fatto a Mira, a rogito del notaio avv. Arrigo Mioni, il 25 ottobre 1924, registrato il 13 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Dolo n. 197, vol. 51 atti pubblici).

26. Dichiarazione del 9 marzo 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 35, n. 14 reg. att., n. 3635 reg. gen. per contraddistinguere sapone.

Trasferito: dalla Società Anonima Unione Stearinerie Lanza a Torino alla Società Anonima Mira-Lanza, Fabbriche di saponi e candele a Mira (Venezia).

(Atto di cessione fatto a Mira, a rogito del notaio avv. Arrigo Mioni, il 25 ottobre 1924, registrato il 13 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Dolo n. 197, vol. 51 atti pubblici).

27. Dichiarazione del 9 marzo 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 38, n. 93 reg. att., n. 4012 reg. gen. per contraddistinguere candele steariche.

Trasferito: dalla Società Anonima Unione Stearinerie Lanza a Torino alla Società Anonima Mira-Lanza, Fabbriche di saponi e candele a Mira (Venezia).

(Atto di cessione fatto a Mira, a rogito del notaio avv. Arrigo Mioni, il 25 ottobre 1924, registrato il 13 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Dolo n. 197, vol. 51 atti pubblici).

28. Dichiarazione del 9 marzo 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 4, n. 25 reg. att., n. 316 reg. gen. per contraddistinguere pacchi di candele steariche.

Trasferito: dalla Società Anonima Fabbrica di candele steariche di Mira a Mira (Venezia), alla Società Anonima Mira-Lanza, Fabbriche di saponi e candele a Mira (Venezia).

(Atto di cessione fatto a Mira, a rogito del notaio avv. Arrigo Mioni, il 25 ottobre 1924, registrato il 13 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Dolo n. 197, vol. 51 atti pubblici).

29. Dichiarazione del 23 marzo 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 122, n. 99 reg. att., n. 13245 reg. gen. per contraddistinguere macchine per tagliare affettato, macchine da macellare e salumiere e precisamente macchine per tagliare dadi di lardo; macchine per tagliare e tritare le carni, macchine per lo smiuzzamento delle carni, macchine insaccatrici di carni e macchine per affilare i coltelli.

Trasferito: dalla Schneidemaschinen-Fabrik Graff & Stein G. m. b. H. a Witten a. d. Ruhr (Germania) alla Alexanderwerk A. von der Nahmer A. G. a Remscheid (Germania).

(Atto di cessione fatto a Witten il 20 novembre 1924, registrato il 13 marzo 1925 all'ufficio demaniale di Roma n. 14908, vol. 341 atti privati).

30. Dichiarazione del 3 aprile 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 157, n. 3 reg. att., n. 16898 reg. gen. per contraddistinguere seghe metalliche di tutti i generi.

Trasferito: dalla Società Victor Saw Works a Springfield, Mass. (S. U. A.) alla Società Victor Saw Works Inc., a Middletown (S. U. A.).

(Atto di cessione fatto a Boston, Mass. il 20 gennaio 1925, registrato il 21 marzo 1925 all'ufficio demaniale di Torino n. 10736, volume 477 atti privati).

31. Dichiarazione del 3 aprile 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 102, n. 46 reg. att., n. 10943 reg. gen. per contraddistinguere seghe dentate, seghe per modanature, seghe per macellai, seghe a nastro e seghe per gioiellieri.

Trasferito: dalla Ditta Edward S. Bradford Jr., a Chicopee, Massachusetts (S. U. A.), alla Società Victor Saw Works Inc., a Middletown (S. U. A.).

(Atto di cessione fatto a Boston il 20 gennaio 1925, registrato il 21 marzo 1925 all'ufficio demaniale di Torino n. 10734, vol. 477 atti privati).

32. Dichiarazione dell'8 aprile 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 75, n. 49 reg. att., n. 8095 reg. gen. per contraddistinguere matite, porta-matite, scatolette per matite, penne, porta-penne, ecc.

Trasferito: dalla Eagle Pencil Company (Società costituita sotto le leggi dello Stato di New York) alla Eagle Pencil Company, a New York (Società costituita sotto le leggi dello Stato di Delaware).

(Atto di cessione fatto a New York il 24 febbraio 1925, registrato il 3 aprile 1925 all'ufficio demaniale di Roma n. 16227, vol. 341 atti privati).

33. Dichiarazione dell'8 aprile 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 185, n. 17 reg. att., n. 19662 reg. gen. per contraddistinguere matite, astucci per matite, salvapunte, porta-

penne (incluse le penne stilografiche ed a serbatoio), raschiotti, compassi, rapportatori e tempera-matite automatici.

Trasferito: dalla Eagle Pencil Company (Società costituita sotto le leggi dello Stato di New York) alla Eagle Pencil Company, a New York (Società costituita sotto le leggi dello Stato di Delaware).

(Atto di cessione fatto a New York il 24 febbraio 1925, registrato il 3 aprile 1925 all'ufficio demaniale di Roma n. 16227, vol. 341 atti privati).

34. Dichiarazione del 22 aprile 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 166, n. 54 reg. att., n. 17767 reg. gen. per contraddistinguere latte condensato.

Trasferito: dalla Wisconsin Condensed Milk Company a Burlington (S. U. A.) alla Nestle's Food Company, Inc., a New York.

(Atto di cessione fatto a Burlington il 24 gennaio 1924, registrato l'8 aprile 1925 all'ufficio demaniale di Roma n. 16632, vol. 342 atti privati).

35. Dichiarazione del 7 maggio 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 30, n. 51 reg. att., n. 3084 reg. gen. per contraddistinguere prodotti elettrochimici.

Trasferito dalla Elektro Chemische Werke, a Berlino, alla Chemische Fabrik Griesheim Elektron, a Francoforte sul Meno.

(Atto di cessione fatto a Bitterfeld l'11 ottobre 1924, registrato il 23 aprile 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17435, atti privati).

36. Dichiarazione dell'8 maggio 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 154, n. 9 reg. att., n. 16497 reg. gen. per contraddistinguere latte condensato, concentrato, evaporato, dissecato, sterilizzato, pastorizzato e conservato, panna, formaggio, burro, margarina, uova, prosciutti e lardo, sostanze alimentari per bambini e malati e tutti gli altri prodotti derivanti dalla lavorazione del latticini.

Trasferito dalla Bacchus Marsh Concentrated Milk Company Ltd., a Melbourne e Londra, alla Nestle & Anglo-Swiss Condensed Milk Company, a Londra ed a Cham e Vevey (Svizzera).

(Atto di cessione fatto a Melbourne (Australia) il 30 agosto 1922, registrato il 6 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18105, vol. 342, atti privati).

37. Dichiarazione del 16 maggio 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 175, n. 45 reg. att., n. 18721 reg. gen. per contraddistinguere crema per calzature.

Trasferito: da Bartalesi Bruno di Enrico, a Firenze, a Gemmi Cesare fu Carlo, a Firenze.

(Atto di cessione fatto a Firenze il 5 settembre 1923, registrato il 24 settembre 1923 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 2789, vol. 485, atti privati).

38. Dichiarazione del 16 maggio 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 203, n. 31 reg. att., n. 18866 reg. gen. per contraddistinguere creme per calzature.

Trasferito: da Bartalesi Bruno di Enrico, a Firenze, a Gemmi Cesare fu Carlo, a Firenze.

(Atto di cessione fatto a Firenze il 5 settembre 1923, registrato il 24 settembre 1923 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 2789, vol. 485, atti privati).

39. Dichiarazione del 16 maggio 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 184, n. 43 reg. att., n. 19531 reg. gen. per contraddistinguere crema per calzature.

Trasferito: da Bartalesi Bruno di Enrico, a Firenze, a Gemmi Cesare fu Carlo, a Firenze.

(Atto di cessione fatto a Firenze il 5 settembre 1923, registrato il 24 settembre 1923 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 2789, vol. 485, atti privati).

40. Dichiarazione del 18 maggio 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 64, n. 90 reg. att., n. 6859 reg. gen. per contraddistinguere tabacco manufatto.

Trasferito: dalla ditta J. S. Murias y Ca., a New York, a H. De Cabanas y Carbajal, a New York (S. U. A.) e Habana (Cuba).

(Atto di cessione fatto a New York il 4 marzo 1925, registrato il 15 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18716, vol. 342, atti privati).

Roma, addì 8 giugno 1927 - Anno V.

Il direttore: A. IANNONI.

ROSSI ENRICO, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.